

REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA NAPOLI 3 SUD

Via Marconi n. 66 80059 - Torre del Greco (Na) C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 10/03/2023

PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE

MEDICA SPECIALISTICA TRA L'ASL NAPOLI 3 SUD E LA SCUOLA DI

OGGETTO: SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL

DOLORE, DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"

STIPULA RELATIVA CONVENZIONE.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Immediatamente Esecutivo

PROVVEDIMENTO:

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Giuseppe Russo, nominato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione del parere del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:



Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud Sede Legale Via Marconi n. 66 – 80059 Torre del Greco U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE C.F. e Partita I.V.A. 06322711216

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA TRA L'ASL NAPOLI 3 SUD E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE, DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" STIPULA RELATIVA CONVENZIONE.

IL DIRETTORE DEL U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai princìpi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Visto:

- il D.Lgs 17.08.1999 n.368 e s m.i. Titolo VI (articoli34-36), disciplinante la Formazione Specialistica dei medici:
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n.68 recante ".... Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" che ha riorganizzato le classi e le tipologie di scuole di specializzazione, riservate a medici e ha ribadito che ciascuna Scuola di Specializzazione, al fine di garantire le attività e le prestazioni necessarie ad assicurare la formazione specialistica, opera nell'ambito di una rete formativa costituita da una pluralità di strutture universitarie, ospedaliere e territoriali, accreditate dal Ministero della Salute ed ha rinviato a successivo e specifico decreto l'individuazione dei requisiti per l'accreditamento delle stesse;
- il Decreto Interministeriale n 402 del 13.06. 2017 ed il successivo decreto n.20666 del 9.07.2018 che ha adottato i nuovi standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale, ai fini dell'accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa;
- l'articolo 1.2. dell'Allegato 1 al citato D.I. n.402/2017 che definisce la tipologia delle strutture che compongono le reti formative delle Scuole di Specializzazione riservate ai Medici e che, in collaborazione tra loro, garantiscono la completezza del percorso formativo degli specializzandi;
 - a)"strutture di sede", cioè le strutture, a direzione universitaria, delle scuole di specializzazione;
 - b) "strutture collegate, cioè strutture a direzione sia universitaria che extrauniversitaria, presenti nell'Azienda Universitaria e/o in azienda/enti esterni alle proprie strutture di sede, di cui la Scuola

può eventualmente avvalersi al fine di raggiungere o complementare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

c)"strutture complementari" cioè strutture di supporto sia pubbliche che private, di specialità diverse da quella della struttura di sede, di cui la Scuola può avvalersi, previa stipula di specifiche convenzioni, nel caso in cui debba utilizzare servizi, laboratori, attività non presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

Le suddette strutture, per poter far parte della rete, devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici indicati dal D.I. 402/2017 e devono essere convenzionate con la Scuola di Specializzazione e che una stessa struttura non può essere messa a disposizione di reti formative di Atenei diversi;

il Protocollo d'Intesa stipulato, in data 4/03/2010, ed attualmente vigente, dalla Regione Campania con l'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, già denominata Seconda Università degli Studi di Napoli, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria;

PREMESSO:

che sulla base dei citati Protocolli d'Intesa con la Regione Campania, l'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, ha richiesto all'ASL Na 3 Sud di manifestare la disponibilità ad inserire nella rete formativa della scuola di specializzazione medica, di seguito specificata, la corrispondente struttura aziendale, in qualità di "struttura collegata":

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli -

Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore,
 Prof.ssa Maria beatrice Passavanti ed il Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione Prof.ssa Maria Josè Sucre dell'Ospedale di Castellammare di Stabia

ATTESO che:

- per formalizzare l'inserimento delle strutture aziendali nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione universitarie, la prassi prevede in primo luogo la manifestazione di disponibilità attraverso la stipula di Accordi di collaborazione reciproca tra i due Enti contraenti e successivamente la sottoscrizione di Convenzione da parte dei Rappresentanti legali;
- l'ASL NA 3 Sud ha inteso quindi aderire alle richieste dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli mettendo a disposizione, per le esigenze didattico scientifiche delle Scuole di Specializzazione, le proprie strutture in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- pertanto l'ASL NA 3 Sud ha espresso la propria disponibilità nei confronti della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore che ne ha fatto richiesta, con la firma dell'Accordo di Reciproca Collaborazione;
- tale Accordo è stato firmato dal Direttore della Scuola di Specializzazione, dal Responsabile della U.O.C. ospitante, che ha dichiarato il possesso dei requisiti strutturali e di idoneità previsti dal decreto n. 402/2017, dal Direttore Sanitario aziendale e dal Direttore Generale;

CONSIDERATO CHE:

A seguito della firma dell' Accordo di collaborazione ed al fine di completare la procedura di inserimento delle strutture aziendali nella rete formativa delle specializzazioni mediche universitarie, è necessario procedere alla stipula della convenzione, inviata al Direttore della UOC ospitante dall'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in data 17.01.2023, firmata dal Direttore della Scuola di specializzazione in persona del rappresentante legale dell'Ente, e trasmessa a que-

sta UOC dalla direzione aziendale con prot. n° 24395 del 03. 02.2023, per la successiva sottoscrizione con firma digitale del Direttore Generale dell'Asl Na 3 Sud.

RITENUTO:

- pertanto indispensabile prendere atto dell'Accordo di reciproca collaborazione, già sottoscritto e di procedere contemporaneamente alla stipula della Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, che si allega alla presente formando parte integrante e sostanziale, al fine di completare la procedura di inserimento delle strutture aziendali nella rete formativa delle specializzazioni mediche universitarie;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione il direttore responsabile della U.O.C. ospitante gli specializzandi;
- di stabilire che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art Art. 41 del D.lgs. n°368/99, l'Asl Napoli 3 Sud, quale azienda ospitante, provvede con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica presso proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa comunicazione /denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.
- che la spesa derivante dalla copertura assicurativa degli specializzandi ospitati nelle strutture aziendali farà capo al seguente Centro di Responsabilita': QC0 2102 al seguente conto economico: 5020201350 Premi di assicurazione- R.C. Professionale e 5020201350 Premi di assicurazione -Altri Premi Assicurativi;
- di individuare quindi quale Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla copertura assicurativa degli specializzandi, il direttore della U.O.C. Affari Generali;
- di precisare che sarà cura del Datore di lavoro della struttura ospitante, così come individuato nell'attuale assetto organizzativo aziendale, garantire tutti gli adempimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro e predisporre per gli specializzandi la visita ad opera del medico competente;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- di prendere atto dell'Accordo di collaborazione già sottoscritto dai rappresentanti degli Enti, e stipulare contemporaneamente la Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, dell'Università degli Studi della Campania, *Luigi Vanvitelli*, che si allega alla presente delibera formandone parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto della durata di cinque anni della Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, a decorrere dalla data di stipula e con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione della struttura, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere;
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione il direttore responsabile della U.O.C. ospitante gli specializzandi;
- di stabilire che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art Art. 41 del D.lgs. n°368/99, l'Asl Napoli 3 Sud, quale azienda ospitante, provvede con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica presso proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa comunicazione /denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

di dare atto che la spesa derivante dalla copertura assicurativa degli specializzandi ospitati nelle strutture aziendali farà capo al seguente Centro di Responsabilita': QC0 2102 al seguente conto economico: 5020201350 *Premi di assicurazione- R.C. Professionale* e 5020201350 *Premi di assicurazione - Altri Premi Assicurativi*:

- di individuare quindi quale Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla copertura assicurativa degli specializzandi, il direttore della U.O.C. Affari Generali;
- di precisare che sarà cura del Datore di lavoro della struttura ospitante, così come individuato nell'attuale assetto organizzativo aziendale dalla delibera n.908 del 18/10/2022, garantire tutti gli adempimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro e predisporre per gli specializzandi la visita ad opera del medico competente;
- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'esigenza di espletare gli adempimenti di competenza dell'Asl Napoli 3 sud nel rispetto della tempistica fissata dal MIUR per la definizione e per l'accreditamento della rete formativa delle scuole di specializzazione;

Il Direttore U.O.C. FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

COMITO ROSARIA

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario aziendale e dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Sanitario aziendale dr.ssa Elvira Bianco

Il Direttore Amministrativo aziendale dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate – Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA di

- Prendere atto dell'Accordo di collaborazione già sottoscritto dai rappresentanti degli Enti, agli atti della U.O.C. FSRU e stipulare contemporaneamente la Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, che si allega alla presente delibera formandone parte integrante e sostanziale;
- Sottoscrivere contemporaneamente la Convenzione della durata di cinque anni tra l'Asl Napoli 3 Sud, legalmente rappresentata dal Direttore Sanitario delegato dell'Asl Napoli 3 Sud Dott.ssa Elvira Bianco, e il Rettore dell'Università degli Studi degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli, rappresentata in persona dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli, a decorrere dalla data di stipula e con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione della struttura, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere;
- Individuare quale Responsabili Unico del Procedimento della Convenzione il direttore responsabile della U.O.C. ospitante gli specializzandi;

- Stabilire che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art Art. 41 del D.lgs. n°368/99, l'Asl Napoli 3 Sud, quale azienda ospitante, provvede con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica presso proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'Azienda provvederà ad effettuare la relativa comunicazione /denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.
- Dare atto che la spesa derivante dalla copertura assicurativa degli specializzandi ospitati nelle strutture aziendali farà capo al seguente Centro di Responsabilita': QC0 2102 al seguente conto economico: 5020201350 Premi di assicurazione- R.C. Professionale e 5020201350 Premi di assicurazione - Altri Premi Assicurativi;
- Individuare quindi quale Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla copertura assicurativa degli specializzandi, il direttore della U.O.C. Affari Generali;
- Precisare che sarà cura del Datore di lavoro della struttura ospitante, così come individuato nell'attuale assetto organizzativo aziendale dalla delibera n.908 del 18/10/2022, garantire tutti gli adempimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro e predisporre per gli specializzandi la visita ad opera del medico competente;
- Rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'esigenza di espletare gli adempimenti di competenza dell'Asl Napoli 3 sud nel rispetto della tempistica fissata dal MIUR per la definizione e per l'accreditamento della rete formativa delle scuole di specializzazione;

Prendere atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per la Asl Napoli 3 Sud;

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo (Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate. – Sostituisce la firma autografa)





CONVENZIONE DIDATTICA

PER L'INSERIMENTO DELLA UNITÀ OPERATIVA/SERVIZIO DI TIPO ASSISTENZIALE DELL'AZIENDA/ENTE P.O. SAN LEONARDO NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE

(Struttura Collegata)

L'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in persona del Direttore della Scuola di specializzazione Prof.ssa Maria Beatrice Passavanti, nato/a a Cariati (CS) il 28/10/1956, a quanto segue autorizzato/a con D.R. n. 226 del 09.03.2021, in seguito denominata "Università"

E

l'Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale dell'Azienda sanitaria Azienda/Ente P.O. San Leonardo rappresentata dal Direttore Generale Giuseppe Russo nato/a a Napoli il 22/05/1969 ed accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980
- VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;
- VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017, come modificato ed integrato dal D.I. n. 546 del 31.05.2022, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale tra l'altro dispone che le Scuole di Specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;
- VISTO l'allegato n. 1 del predetto D.I. n. 402/2017 il quale, tra l'altro, recita: "una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi";

- VISTA la nota Ministeriale del 07.11.2017, prot. n. 31249, la quale ha precisato che la limitazione prevista nell'utilizzo di una stessa struttura da parte di Atenei diversi si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia;
- VISTO il Decreto Interministeriale MUR e Ministero della Salute n. 546 del 31.05.2022, il quale ha disposto l'accreditamento, anche per l'a.a. 2021/2022, delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" già accreditate nell'a.a. 2020/2021, in attuazione a quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13.06.2017, così come modificato ed integrato dal D.I. n. 546/2022, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nonché delle Strutture facenti parte della rete formativa;
- VISTO il Protocollo d'Intesa attualmente vigente tra l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione medicospecialistica;
- VISTO l'Accordo di reciproca collaborazione per la formazione medicospecialistica sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. 2021-2022, parte integrante della presente Convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", di seguito denominata Università, e l'Azienda/Ente P.O. San Leonardo di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in "Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore", l'Università si avvale delle Strutture e dei Dirigenti dell'Azienda/Ente - Unità Operativa/Laboratorio/Servizio di Anestesia e Rianimazione - per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'Allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;
- b) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture dell'Unità Operativa/Laboratorio/Servizio di Anestesia e Rianimazione, ritenute dalle parti adeguate al fine di completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui

- all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
- c) l'Azienda/Ente dichiara che le Strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei relativamente alla stessa tipologia di Scuola;
- d) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica;
- e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l'espletamento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente;

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta e recepito nell'Accordo di reciproca collaborazione tra la stessa Scuola e la medesima Struttura ospitante già sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. 2021-2022, quale parte integrante della presente Convenzione. Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. del 17/08/1999, n. 368, dell'art. 6 del D.Lgs. del 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e

certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART.5 - Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (www.unicampania.it)

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso

dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

ART. 9 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 10 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari a 5 anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle Strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere.

È fatto salvo il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato dalla parte recedente mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.

ART.11 – Norme finali/Registrazione delle spese

La presente Convenzione redatta in duplice copia/in un unico originale e sottoscritta con firma autografa/digitalmente, è soggetta ad imposta di bollo - ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. n. 642/72 - assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 60434/2001.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II del D.P.R. n. 131/1986 e le spese sono a carico della parte richiedente.

Caserta, 26/01/2023

Il Direttor de la Schiola di Specializzazione degi sudi e la sudi

Il Direttore Generale/ L'Amministratore Delegato

5

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE: ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DELDOLORE

| STANDARD STRUTTURALI | Livelli minimi di accettabilità | Struttura di sede | Struttura collegata | MODALITÀ DI VERIFICA | |
|---|---|----------------------|------------------------|--|--|
| | Degenze di Rianimazione e/oTerapie Intensive | SI | SI | | |
| A) FONDAMENTALI | Terapia del dolore | apia del dolore SI | | | |
| devono essere tutti presenti sia nella struttura di sede sia nella struttura collegata | Sale operatorie | SI | SI | | |
| | Medicina d'Urgenza e Accettazione con PSe OBI | SI | | Esame documentale Eventuale accertamento diretto | |
| | Sistema 118 | SI | | | |
| | Chirurgie Generale e Specialistiche (Medicina Perioperatoria) | (*) SI | | | |
| | Medicina Interna e Specialistiche | | | | |
| | Sistema Gestione Rischio | | | | |

- (*) almeno 5 delle seguenti specialistiche dovrebbero essere garantite:
 - a) Ostetricia e Ginecologia
 - b) Otorinolaringoiatria (anche interventi in età pediatrica)
 - c) Ortopedia e traumatologia (anche interventi in età pediatrica)
 - d) Urologia (anche interventi in età pediatrica)
 - e) Chirurgia toracica (almeno attività di Chirurgia Toracica)
 - f) Chirurgia pediatrica
 - g) Pediatria

Inoltre devono essere garantite nella Rete (Hub&Spoke):

- h) Attività ambulatoriale giornaliera di Terapia del Dolore
- e) Attività per la rete Cure Palliative/Hospice

| STANDARD STRUTTURALI | Livelli minimi di accettabilità | Struttu ra di Sede | Struttura collegata | MODA LITÀ DI VERIF ICA |
|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| | Servizio ImmunotrasfusionaleEcografia diagnostica e | • | • | |
| | terapeutica | ' | • | |
| | Diagnostica per immagini (TAC, RMN) | | • | Esame documentale |
| B) ANNECCT* | Endoscopia | | 1 | |
| * almeno 8 degli annessi devono | Ostetricia e Ginecologia (Sala Parto) | , | • | Eventuale accertament |
| essere necessariamente | Neonatologia (TIN) | Struttura indispensabile nella rete formativa | | o diretto |
| presente nella struttura di sede o | Medicina Interna e specialistiche | • | • | |
| nell'Azienda che la | Trauma Center / Trauma Team (*) | Struttura indispensabile nella rete formativa | | |
| ospita e 6 nella struttura collegatao | Sala emodinamica | | , | |
| nell'Azienda chela ospita. | Neurochirurgia (opzionale Terapia Intensiva specialistica) | | ra indispensabile rete formativa | |
| | Traumatologia ortopedica | | | |
| | Sistema rapida risposta emergenza in ospedale(RRS, MET) | Struttura indispensabile nella rete formativa | | |
| | Elisoccorso | Struttura indispensabile nella rete formativa | | |
| | Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) | Struttura indispensabile nella rete formativa | | |
| | Cardiochirurgia e terapia intensiva specialistica | Struttura indispensabile nella rete formativa | | |
| | Stroke Unit / Stroke Team | Struttura indispensabile nella rete formativa | | |

| STANDARD STRUTTURALI | Livelli minimi di accettabilità | Struttura diSede | Struttura collegata | MODALITÀ DI VERIFICA |
|-------------------------|---|--|------------------------|-------------------------|
| | Trasporti interospedalieri | Struttura indispensabile nellarete formativa | | |
| | Rete Terapia Dolore | Struttura indispensabile nellarete formativa | | |
| | Rete Cure Palliative - Hospice | Struttura indispensabile nellarete formativa Struttura indispensabile nellarete formativa Struttura indispensabile nellarete formativa | | |
| | Terapia iperbarica (**) | | | |
| | • Tossicologia (**) | | | |

con (*) l'apprendimento delle relative attività professionalizzanti può avvenire tramite simulazione per una percentuale massima del 50%.(**)
L'apprendimento delle attività professionalizzanti può avvenire tramite simulazione per una percentuale massima del 50%.
Laddove non si raggiungano gli standard a livello regionale si prevede la possibilità di sviluppo reti interregionali

| STANDARD STRUTTURALI | Livelli minimi di accettabilità | Struttura di sede | Struttura collegata | MODALITÀ DI VERIFICA |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------------|
| C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHEOSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA | Radiologia e diagnostica per immagini | SI | SI | |
| | Medicina di laboratorio | SI | SI | Esame documentale |
| | Cardiologia | SI | SI | Eventuale |
| | Neurologia | SI | SI | accertamento diretto |
| COLLEGATA | Pronto soccorso di 1° e 2° livello | S | I | |

| STANDARD ORGANIZZATIVI | Livelli minimi di accettabilità | Struttura di sede | Struttura collegata | MODALITÀ DI VERIFICA |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| PERSONALE MEDICO | ANESTESISTI RIANIMATORI | SI | SI | Autocertificazione attestante la conformità del numero dei medici alvolume assistenziale della struttura |
| PERSONALE SANITARIO | INFERMIERI | SI | SI | Autocertificazione attestante la conformità del numero delle unità dipersonale sanitario al volume assistenziale della struttura |

| STANDARD ASSISTENZIALI | Tipologia | Struttura di sede | Struttura collegata | MODALITA' DI VERIFICA |
|---------------------------|---|----------------------|------------------------|---|
| | Anestesia generale | N. 5.000 | N. 2.500 | Esame documentale |
| ANESTESIE/ANNO | Anestesia Loco Regionale | N. 2.000 | N. 1.000 | Analisi Logbook Innovazioni tecnologiche Simulazione per ANTS |
| RICOVERI ANNUI | Centro di Rianimazione e Terapie Intensive | N. 300 | N. 150 | Esame documentale Analisi Logbook Innovazioni tecnologiche Simulazione per ANTS |